

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

18 settembre 2020

Alle aziende associate

CONTRATTI A TERMINE: NUOVI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) con nota n. 713 del 16 settembre 2020, ha fornito indicazioni su vari aspetti contenuti nel “Decreto Agosto” (Dl n. 104/2020).

Gli aspetti più interessanti della nota emanata, riguardano tuttavia alcuni chiarimenti relativi alle novità introdotte dall'art. 8 del “Decreto Agosto” sui contratti a termine.

La norma consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga alle disposizioni stabilite dal “Decreto Dignità” (Dl n. 87/2018 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 96/2018), di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di n. 12 mesi e per una sola volta, senza necessità di apporre alcuna causale, rispettando comunque il termine di durata massima di n. 24 mesi. La deroga è inoltre pacificamente applicabile anche ai contratti a tempo determinato stipulati a scopo di somministrazione.

AMPIEZZA DELLA DEROGA

L'Ispettorato ritiene innanzitutto che la disposizione sopra richiamata permetta di derogare, non solo all'obbligo della causale, ma anche al numero massimo di proroghe e al rispetto dei “periodi cuscinetto” tra un contratto e l'altro (così detto “sto and go”) previsti dall'art. 21 del D.lgs n. 81/2015. Quindi è possibile utilizzare la “speciale” proroga acausale di n. 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di n. 4 proroghe previsto in via ordinaria dalla legge per i contratti a tempo determinato.

E' altresì possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato senza causale non attendendo il decorso dei 10 (per contratti di durata fino a n. 6 mesi) o 20 (per contratti di durata superiore ai n. 6 mesi) giorni dalla scadenza del precedente contratto.

TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2020

Un'altra questione affrontata dall'Ispettorato riguarda il termine del 31 dicembre, che deve intendersi riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo. In pratica significa che è necessario stipulare la proroga o il rinnovo entro la fine del 2020, ma la durata del rapporto di lavoro può protrarsi anche nel 2021.

PROROGHE GIA' EFFETTUATE COL "DECRETO RILANCIO"

L'Inl prende poi posizione su un dubbio sollevato da più parti circa la possibilità di utilizzare la nuova proroga per chi avesse già prorogato fino al 30 agosto 2020 senza causale, in deroga alla normativa ordinaria, un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 93 del Dl n. 34/2020 ("Decreto Rilancio"). Chiarisce l'Ispettorato che la nuova disposizione, in quanto sostitutiva della precedente, consente la proroga o il rinnovo "facilitato" anche qualora il medesimo rapporto di lavoro fosse stato già prorogato in base alla normativa precedente, fermo restando il limite dei 24 mesi. In sostanza la nuova proroga acausale si aggiunge a quella già eventualmente effettuata sulla base dell'art. 93 del "Decreto Rilancio".

Le considerazioni dell'Ispettorato possono a maggior ragione essere estese alla proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività lavorativa causata dall'emergenza Covid 19, introdotta in sede di conversione del "Decreto Rilancio" con il comma 1bis dell'art. 93. Questa contestata disposizione è stata abrogata dal "Decreto Agosto", ma è rimasta in vigore dal 18 luglio al 14 agosto. Ebbene, l'eventuale proroga forzosamente disposta in tale periodo, non solo non impedisce di utilizzare la nuova proroga acausale, ma, afferma l'Ispettorato, non va neppure considerata nel computo della durata massima di 24 mesi dei contratti a termine.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

